



DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "kasko – atti vandalici" per il personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro.

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti.....	3
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni e rinnovi.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI GENERALI.....	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
7.1	Requisiti di idoneità	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	8
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	10
8.	AVVALIMENTO.....	10
9.	SUBAPPALTO.....	11
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11.	SOPRALLUOGO	14
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E RECAPITO	14
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
14.1	Domanda di partecipazione	16
14.2	Documento di gara unico europeo (DGUE).....	17
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	18
14.3.1	Dichiarazioni integrative ("Modello Dichiarazioni")	18
14.3.2	Documentazione a corredo	20
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA – CRITERIO DI VALUTAZIONE	20
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	21
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
17.1	Metodo di calcolo per i punteggi	21
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	23
20.	APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	23
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	24
22.	AGGIUDICAZIONE APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	24
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
24.	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	26
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

1 PREMESSE

Con determina n.792 del 31 agosto 2020 questa Amministrazione ha stabilito di affidare tramite appalto, il servizio di copertura assicurativa “Kasko – Atti Vandalici” per il personale civile e militare in servizio presso l’Ispettorato nazionale del lavoro.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI43].

CIG: 8418832FEE – CUI 97900660586202000051

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dirigente dott. Fabrizio D’Alfonso.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Domanda di partecipazione;
- 4) Modello dichiarazioni integrative;
- 5) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 6) Capitolato tecnico base;
- 7) Modello di offerta tecnica;
- 8) Modello di offerta economica;
- 9) Patto di integrità (rif: art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante: <https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Pagine/default.aspx>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso posta certificata (PEC) all’indirizzo: dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si precisa che non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, e sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara d'appalto, verranno comunicate all’indirizzo di posta elettronica del singolo operatore economico che ha inoltrato la richiesta e comunque verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale

dell'Ispektorato nazionale del lavoro all'indirizzo:

<https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Pagine/default.aspx>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici ed individuali di alcun genere.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Descrizione del servizio oggetto di appalto	Importo a base gara per il periodo di 36 mesi
Affidamento, per 36 mesi, del servizio di copertura assicurativa "kasko - atti vandalici" per i veicoli di proprietà del personale civile e militare in servizio presso l'Ispektorato nazionale del lavoro e per i beni trasportati.	€ 343.612,35

L'importo a base di gara per il periodo di 36 mesi è pari a € 343.612,35 (trecentoquarantatremilaseicentododici/35) ed è al netto di imposta (nella misura del 13,50%).

Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non viene richiesta l'indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto ai premi indicati quale base di gara.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel Capitolato tecnico base e nelle *Condizioni*

migliorative come da Offerta tecnica. Il servizio dovrà essere svolto in conformità al Bando di gara, al presente Disciplinare, al Capitolato tecnico base, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica.

L'appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto non sussistono nel settore di interesse le condizioni richieste dall'art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un'articolazione in più lotti ossia l'esigenza di favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, e/o la diversità dei servizi da aggiudicare.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni di cui al § 4.2) è di 36 mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del 30/01/2021 alle ore 24:00 del 30/01/2024.

L'aggiudicatario si impegna a dare efficacia alla copertura delle prestazioni dalla data prevista, anche nelle more degli adempimenti previsti dal Codice.

Le modalità di gestione del servizio sono disciplinate dal Capitolato tecnico di base allegato al presente Disciplinare. L'appalto dovrà essere svolto alle medesime condizioni normative previste dai citati documenti ivi includendosi le migliorie offerte in sede di gara. Il predetto Capitolato formerà parte integrante ed essenziale del Contratto di polizza.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni come da capitolato tecnico della gara, per ulteriori 24 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30/01/2024 alle ore 24:00 del 30/01/2026 per un importo di €. 229.074,90 (duecentoventinovemilasettantaquattro/90), al netto di imposta. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto. Il servizio sarà reso alle medesime condizioni come da Capitolato tecnico della gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere inoltre prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli premi, patti e condizioni.

5 SOGGETTI AMMESSI - FORMA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private in base al decreto legislativo n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 d. lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 d. lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio

dello Stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- 1) soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del citato Codice;
- 2) soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'A.N.A.C. n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i.;
- 3) le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110, commi 3, 4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice, la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice civile.

Come stabilito dall'A.N.A.C. con Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

È consentita la coassicurazione con copertura del 100% del rischio. La compagnia delegataria dovrà ritenere una quota maggiore rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 50%, le mandanti una quota di rischio non inferiore al 20%.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare

un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti

in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- a) in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
- b) in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Dichiarazione di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo danni, nel

triennio 2017 – 2018 – 2019, non inferiore ad € 200.000.000,00, imposte escluse. Il limite di partecipazione alla presente gara ha quale finalità la selezione di operatori economici dotati sia di capacità economico-finanziaria congrua all'impegno prescritto dal contratto aggiudicato sia di capacità tecnico ed organizzative idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio richiesto.

Il possesso dei predetti requisiti sarà autodichiarato mediante compilazione del DGUE.

La comprova dei requisiti è fornita mediante la presentazione dei bilanci consolidati dell'operatore economico concorrente.

In caso di R.T.I./riparto di coassicurazione/consorzi di imprese, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Dichiarazione di aver sottoscritto nel triennio 2017 – 2018 – 2019, a favore di destinatari pubblici e/o privati almeno cinque servizi assicurativi analoghi (per tipologia) di cui almeno uno del valore non inferiore all'importo triennale posto a base d'asta.

Si precisa che ai fini della quantificazione del valore del servizio richiesto, verrà considerato ammissibile la presentazione di un contratto il cui valore complessivo sia costituito da una polizza di durata poliennale, ad esclusione delle eventuali facoltà di proroga se previste.

Il possesso dei predetti requisiti sarà autodichiarato mediante compilazione del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione delle copie dei contratti sottoscritti con l'indicazione delle date, dei destinatari, dell'oggetto e dell'importo.

In caso di R.T.I./riparto di coassicurazione/Consorzio ordinario di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dalla Società Mandataria o Delegataria, comunque dalla capogruppo.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al punto 7.1, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 7.2.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere posseduto e deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 7.3.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al punto 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice medesimo, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice dei contratti, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89,

comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice dei contratti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione giudicatrice comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 rubricato "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è escluso.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice dei contratti, pari ad € 6.872,25 (seimilaottocentottantadue/25) (2% dell'importo a base di gara), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice succitato.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice dei contratti, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice medesimo, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Nella descrizione delle cauzioni dovrà essere indicato il riferimento CIG della gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice dei contratti, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice succitato, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti, anche le

dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro; in assegno circolare non trasferibile intestato a *Ispettorato nazionale del lavoro* da depositare presso la Banca Nazionale del Lavoro che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara; mediante bonifico intestato a *Ispettorato nazionale del lavoro* – IBAN: IT66W0100503382000000218490 avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al presente appalto e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/)

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediarinonabilitati.pdf>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dall'art. 103, comma 9 e dall'art. 104, comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, salvo

che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinaria costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);

- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui non sia prodotto il documento firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno dall'Assicuratore o Istituto Bancario e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 74 DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- 1) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- 2) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto data la natura dell'appalto.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E RECAPITO

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere inoltrate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30 Ottobre 2020 rispettando le modalità sottoindicate.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella sottoindicata:

L'offerta, a pena di esclusione dalla gara, contenuta in un unico plico chiuso, controfirmato e sigillato sui tutti lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, potrà pervenire nei termini previsti pena l'esclusione all'Ispettorato nazionale del lavoro – sede di Roma, Piazza della Repubblica n° 59, c.a.p. 00185, secondo piano c/o Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica, mediante una delle seguenti modalità:

- 1) per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- 2) mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- 3) recapitata a mano esclusivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro – sede di Roma, Piazza della Repubblica n° 59, c.a.p. 00185, secondo piano c/o Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica, stanza n. 50; la ricezione avverrà dalle ore 10:00 alle ore 16:00 nei giorni dal lunedì al giovedì.

In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Detto plico dovrà recare all'esterno al fine dell'identificazione della provenienza:

- 1) indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente;
- 2) indirizzo;
- 3) numero di telefono;
- 4) indirizzo PEC per le comunicazioni;

5) la seguente dicitura: NON APRIRE - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo Kasko-Atti vandalici per il personale civile e militare in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro – CIG: 8418832FEE scadenza ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2020.

All'interno del plico principale dovranno essere contenute tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente:

- 1) "A documentazione amministrativa";
- 2) "B- offerta tecnica";
- 3) "C - offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono causa di esclusione dalla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e dell'omessa presentazione della domanda di partecipazione o della sua sottoscrizione;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice. è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene:

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere redatta, preferibilmente, secondo il modello "Istanza di partecipazione" (Allegato al presente disciplinare) predisposto dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il concorrente è tenuto ad adattare/integrare la citata modulistica in relazione alle proprie condizioni specifiche.

L' "Istanza di partecipazione" deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate unitamente al documento di identità del dichiarante.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1, lett. c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore della ditta offerente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o di coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1, lett. c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Autocertificazione (in carta semplice) relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione – Documento di Gara Unico Europeo – (modello DGUE) allegato al presente Disciplinare con la quale il legale rappresentante dichiara, a pena di esclusione:

- A) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; si precisa che il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) , comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), c.bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
- B) La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c); c-bis); c-ter); l); del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riguardo i seguenti soggetti:
- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
 - i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi il legale rappresentante deve rendere, a pena di esclusione, per quanto a sua conoscenza, la relativa dichiarazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);
 - il/i procuratore/i generale/i;
 - l'/gli institore/i.

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni di cui alla precedente lettera B) anche nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

- C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

Inoltre, l'autocertificazione sopra indicata (modello DGUE), deve riportare anche i dati relativi al concorrente (denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, l'indicazione se si tratta di micro, piccola, media, grande impresa, ecc.).

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate (SPECIFICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONDANNE RIPORTATE E NON SOLO I REATI E LE CONTRAVVENZIONI INDICATE NELL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente o le condanne ad una pena accessoria perpetua, quanto siano dichiarate estinte ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del modello DGUE o del Modello Dichiarazioni con riferimento ai cessati, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative "Modello di dichiarazioni integrative" allegato al presente Disciplinare

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c- quater), f-bis) e f-ter) del d. lgs. n. 50/2016; La suddetta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza, con riferimento a se stesso e a tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) indica gli estremi del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS di autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005;
- 3) accetta integralmente i contenuti del capitolato tecnico;

- 4) si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato tecnico;
- 5) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 6) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - d) accetta tutte le clausole contenute nel Patto di integrità presente nella documentazione di gara e allegato al presente Disciplinare, consapevole delle conseguenze derivanti da una eventuale violazione delle disposizioni ivi recate.

L'operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia:

- 1) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2 e all'art. 53, comma 3 del DPR n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 2) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 3) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 4) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- 2) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. In aggiunta nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA – CRITERIO DI VALUTAZIONE

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- scheda di offerta tecnica.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia di un documento valido di identità.

Nel caso di concorrenti associati/coassicurati l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti con le modalità per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 14.1

Elementi di valutazione da Capitolato tecnico di base	Prestazione minima da Capitolato tecnico di base (0 Punti)	Offerta	Punti
Art. 3 Pagamento del premio, decorrenza e durata della garanzia	Termine pagamento del premio 30 gg dalla data di decorrenza della polizza e rate successive	60 gg	5
		120 gg	10
2. Art. 5 Recesso Annuale	Facoltà di recesso annuale con preavviso di 120 gg	Rinuncia alla facoltà di recesso	10
3. Art. 14 Informazioni sui sinistri	Reportistica ad ogni ricorrenza annuale	Ricorrenza semestrale	5
4. Art. 20 Somme Assicurate	Limite risarcimento annuo per sinistro per ciascun veicolo € 75.000 (settantacinquemila)	Elevazione Somma assicurata per sinistro a € 100.000 (centomila)	10
4. Art. 20 Somme Assicurate	Franchigia fissa per sinistro € 250,00	Eliminazione della franchigia per sinistro	15
5. Art. 21 Riparazione Diretta	1 (una) carrozzeria convenzionata "riparazione diretta" in ogni Regione d'Italia	2 (due) per ogni Regione	20

16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

scheda di offerta economica come da modello allegato al presente Disciplinare.

Nella scheda di offerta economica dovrà essere indicato il premio annuo netto espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra i due importi, verrà considerato l'importo del premio annuo netto più vantaggioso per l'amministrazione.

L'importo offerto dal concorrente quale premio annuo netto verrà utilizzato per l'applicazione della formula di calcolo del punteggio dell'offerta economica.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente oppure da un suo procuratore, con allegata copia di un documento valido d'identità.

Sono inammissibili le offerte economiche pari e/o in aumento, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	MAX 70 PUNTI
Offerta economica	MAX 30 PUNTI
PUNTEGGIO TOTALE	100 PUNTI

17.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando il punteggio tecnico ottenuto con il punteggio economico ottenuto.

Offerta tecnica

L'accettazione del capitolato tecnico di base comporterà al concorrente l'attribuzione di 0 punti. Al concorrente che offrirà le migliorie in relazione a quanto indicato nella Scheda di offerta tecnica nei termini di cui al precedente punto 16 saranno attribuiti i relativi punteggi fino ad un massimo di 70 punti.

Offerta Economica

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

X (punteggio da attribuire all'offerta) = prezzo offerto più basso moltiplicato per 30 (punteggio massimo) diviso per il prezzo dell'offerta presa in esame

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica ed economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non si procederà all'aggiudicazione laddove nessuna offerta verrà ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. citato.

La presentazione delle offerte non vincola l'INL all'aggiudicazione del contratto stesso, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L'operatore economico è vincolato alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la procedura di gara non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 (centottanta) giorni, salva revoca formale.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10 novembre 2020 alle ore 10:00 presso L'Ispettorato nazionale del lavoro, sito in Roma. Piazza della Repubblica n. 59, c.a.p. 00185, secondo piano e vi potranno partecipare persone munite di specifica delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante comunicazione a mezzo PEC ai concorrenti che avranno presentato regolare offerta.

La Commissione giudicatrice nella prima seduta pubblica procederà a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- A) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- B) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- C) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- D) proporre alla Stazione appaltante i nominativi degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE "B" e "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e procederà a dare lettura dei valori offerti e all'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, qualora la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate preferibilmente in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. c) e dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con separato atto amministrativo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Verrà applicato l'art. 32, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione d'urgenza del servizio in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato tecnico di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

La polizza avrà a tutti gli effetti valore di contratto tra le parti e la relativa emissione e sottoscrizione (in modalità digitale/elettronica) potranno avvenire successivamente alla data di decorrenza del servizio, che deve intendersi quella prevista nel presente disciplinare di gara e nei relativi capitolati tecnici.

All'atto dell'avvio della prestazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute.

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della polizza assicurativa contenente in allegato tutte le condizioni dell'offerta tecnica ed economica.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per le controversie relative alla presente procedura è competente il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Il termine per ricorrere è pari a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

24 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la stazione appaltante, in relazione al contratto in essere, si avvale della Società S&C Insurance Brokers srl (con sede legale in Roma, Via Catone n. 3); ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.; le provvigioni riconosciute al broker sono pari al 12% dei premi imponibili versati e devono essere corrisposte dall'aggiudicatario.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.